



Casa della Fanciulla – Casa di Riposo
Largo Collegio n. 12 – 90033 Chiusa Sclafani
(PA)
Tel. / Fax 091 8354042

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 82 del 04/12/2020

Oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FARMACIA DI GIORGIO SNC
ARCURI ANTONELLA MARIA PIA & C.**

L'anno **2020** il giorno **04** del mese di **Dicembre** alle ore **16:00**, presso la sede dell'Ente Il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Riggio, nominato con D.A. Famiglia n.37/GAB – Servizio 7 - IPAB del 28/02/2018 prorogato con D.A. 122/GAB del 07/11/2017 – Servizio 7 - IPAB e D.A. 58/GAB del 09/07/2019 – Servizio 7 – IPAB e n. 59/GAB del 14/07/2020 dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con i poteri del Consiglio di Amministrazione stesso, assistito dal Segretario rag. Giulio Manto, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giovanni Riggio

Assistito dal Segretario Contabile
Rag. Giulio Manto

VISTO:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO

- il D.P.C.M. n. 1 del 04.03.2020 relativo alle misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, ed in particolare all'art. 2 lettera f) che prevede: "nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani";
- il D.P.C.M. del 08.03.2020;
-

CONSIDERATO:

- che occorre provvedere all'acquisto di un termometro no-touch inf. Imp. , monopole, mascherine, siringhe, Alcool etilico ecc., materiale occorrente materiale per le precauzioni da adottare per limitare la diffusione del virus COVID-19;
- che stante l'urgenza è stata richiesta la fornitura del sopra elencato materiale sanitario, alla FARMACIA DI GIORGIO SNC ARCURI ANTONELLA MARIA PIA & C., con sede in Chiusa Sclafani Via Roma n. 2;
- che gli enti pubblici, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità richiamati, tra l'altro, anche espressamente dall'art. 1 della legge 241/1990 e s.m.i., devono dotarsi di un regolamento che disciplini

gli approvvigionamenti e le forniture di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in maniera chiara e trasparente;

- che in data 19 Aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (D. Legs. 18 Aprile 2016 n. 50) il quale, in particolare, ha innovato il precedente quadro ordinamentale, nei termini di seguito descritti;

- che il nuovo codice regola, tra gli altri, anche gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e gli acquisti di valore inferiore ai € 40.000,00, sottolineando i principi regolatori di riferimento richiedendo trasparenza e motivazione nelle scelte;

- che l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è stato modificato dall'art. 1, comma 502, lettera c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), attraverso l'introduzione di una soglia di € 1.000,00 al di sotto della quale è possibile procedere, in via semplificata, all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con c.d. "micro affidamenti", al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

- che con delibera commissariale n. 2 del 08/03/2019 l'IPAB si è dotata di un proprio regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, composto da n. 8 articoli;

- che con la delibera commissariale n. 2 del 08/03/2019 ed il connesso regolamento si è dato atto che eventuali modifiche della norma, in materia di acquisti sotto soglia, si intendono automaticamente adottati;

- che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

- che la nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2. delle linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in cui è affermato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;

- Vista la fattura n. 4 del 17/05/2020, fatta pervenire dalla FARMACIA DI GIORGIO SNC ARCURI ANTONELLA MARIA PIA & C. dell'importo complessivo di € 453,10, IVA inclusa acquisita in data 17/05/2020 al n. 188 del protocollo dell'Ente;

- Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione e il pagamento, stante che la fornitura del materiale richiesto è stata regolarmente eseguita;

- Visto il Bilancio di Previsione Esercizio 2020, divenuto esecutivo ope legis, per decorrenza dei termini;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

1. Impegnare la somma di € 453,10 al Tit. 1 Cap.5 art. 4 del Bilancio di Previsione Esercizio 2020, alla voce: "Spese Sanitarie e medicinali" che presenta la seguente situazione contabile:

Stanziamento iniziale	€ 300,00
Aggiunte con atto deliberativo n. 60 del 08/10/2020	€ 1.100,00
Nuovo Stanziamento	€ 1.400,00
Pagamenti ed impegni assunti	€ 557,40
Disponibilità	€ 842,60

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Stano Opulero



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giuseppe...

Data - 4 DIC. 2020

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

----- • -----

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo Comune il giorno _____ e contro di essa non venne prodotta opposizione o reclamo.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====